



VISTO, PERMESSO DI SOGGIORNO E DI LAVORO

6

6.1	Ingresso e visto	67
6.2	Soggiorno e domicilio	70
6.3	Soggiorno senza esercizio di attività lucrativa	71
6.4	Soggiorno con esercizio di attività lucrativa	72
6.5	Naturalizzazione	75

La Svizzera deve il proprio benessere non da ultimo all'immigrazione di lavoratori stranieri, che arricchiscono il Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. Grazie agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, oggi i cittadini UE/AELS possono soggiornare in Svizzera più facilmente. Sul mercato del lavoro sono equiparati ai lavoratori svizzeri. Le persone provenienti da Stati terzi che desiderano abitare e lavorare in Svizzera devono soddisfare determinati requisiti.

6.1 INGRESSO E VISTO

Per l'ingresso in Svizzera fino a un massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni è necessario un documento di viaggio in corso di validità riconosciuto dalla Svizzera. In alcuni casi possono essere necessari anche un visto e una lettera di invito. Per i soggiorni di durata superiore è necessario il visto. L'Ufficio federale della migrazione pubblica sulla sua homepage le disposizioni aggiornate in materia.

www.bfm.admin.ch
 Ufficio federale della migrazione (UFM)
 Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.1.1 Prescrizioni in materia di visti


Gli stranieri soggetti all'obbligo di visto sono tenuti in linea di principio a presentare domanda d'ingresso presso la rappresentanza svizzera competente all'estero nel loro luogo di domicilio. Tale rappresentanza può rilasciare il visto solo se le competenti autorità svizzere (Confederazione o cantone) hanno dato la loro autorizzazione. Il tipo di visto e la documentazione richiesta dipendono dallo scopo del soggiorno. Un requisito per ottenere il visto è che il richiedente disponga di sufficienti mezzi o sia in grado di procurarseli in maniera legale per provvedere al proprio sostentamento durante il suo transito o soggiorno in Svizzera. Le rappresentanze svizzere all'estero possono subordinare il rilascio di un visto alla presentazione di una dichiarazione di garanzia se la persona richiedente non dispone di sufficienti mezzi finanziari o sussistono dubbi al riguardo. Indipendentemente dal fatto che vi sia una dichiarazione di garanzia, le autorità competenti esigono che venga stipulata un'assicurazione di viaggio. La copertura minima dell'assicurazione deve ammontare al corrispettivo di 30'000 euro.

www.eda.admin.ch
 Rappresentanze svizzere all'estero
 Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.bfm.admin.ch > Temi > Entrata
 Informazioni per l'ingresso in Svizzera
 Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

Ho bisogno di un visto?*

(FIG. 20)



* Informazioni fornite senza garanzia: si prega di consultare la rappresentanza svizzera competente.
 Fonte: produzione propria (dati dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), 2014)

Prescrizioni in materia di visti per determinati Paesi

(FIG. 21)

PAESE	OBBLIGO DI VISTO PER UN SOGGIORNO FINO A 3 MESI	OBBLIGO DI VISTO PER UN SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI	ECCEZIONI/OSSERVAZIONI
Brasile	No (V1)	Sì	V1 Obbligo di visto ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa: – nell'edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell'industria del sesso; – di un altro tipo, a condizione che si svolga per più di 8 giorni nel corso dell'anno civile. Esenzione dall'obbligo del visto per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa: – se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell'area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.
Cina	Sì (V)	Sì	V Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell'area Schengen unito a un documento riconosciuto.
25 Stati dell'UE/AELS	No	No	
India	Sì (V)	Sì	V Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell'area Schengen unito a un documento riconosciuto.
Giappone	No	No	
Canada	No (V1)	Sì	V1 Obbligo di visto ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa: – nell'edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell'industria del sesso; – di un altro tipo, a condizione che si svolga per più di 8 giorni nel corso dell'anno civile. Esenzione dall'obbligo del visto per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa: – se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell'area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.
Russia	Sì (V) (M: D)	Sì	V M: D Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell'area Schengen unito a un documento riconosciuto. I titolari di passaporti diplomatici sono esenti dall'obbligo del visto per le seguenti finalità: missioni ufficiali e altri motivi, senza l'esercizio di un'attività lucrativa.
Kazakistan	Sì (V)	Sì	V Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell'area Schengen unito a un documento riconosciuto.
Hong Kong	No (V1)	Sì	V1 Obbligo di visto ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa: – nell'edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell'industria del sesso; – di un altro tipo, a condizione che si svolga per più di 8 giorni nel corso dell'anno civile. Esenzione dall'obbligo del visto per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa: – se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell'area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido. Sono accettati per l'ingresso in Svizzera i seguenti documenti: – Hong Kong Special Administrative Region People's Republic of China Passport (HKSAR-Pass); esonero dal visto (V1) – Hong Kong British National Overseas Passport (BNO-Pass); esonero dal visto (V1) – Hong Kong Certificate of Identity; obbligo di visto (V) – Document of Identity for Visa Purposes con la scritta «Chinese» alla voce «Nationality». In questo caso il documento è un passaporto cinese (senza registrazione della nazionalità del titolare non viene accettato per l'ingresso); obbligo di visto (V); (!«Hong Kong British Dependent Territories Citizens Passport» non è più accettato) – Macao SAR; esonero dal visto (V1)

PAESE	OBBLIGO DI VISTO PER UN SOGGIORNO FINO A 3 MESI	OBBLIGO DI VISTO PER UN SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI	ECCEZIONI/OSSERVAZIONI
USA	No (V1)	Sì	V1 Obbligo di visto ai fini dell'esercizio di un'attività lucrativa: – nell'edilizia e relativo indotto, nel settore alberghiero, nelle imprese di pulizia in aziende e presso privati, per i servizi di sorveglianza e sicurezza e nell'industria del sesso; – di un altro tipo, a condizione che si svolga per più di 8 giorni nel corso dell'anno civile. Esenzione dall'obbligo del visto per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa: – se titolare di un permesso di lungo soggiorno emesso da uno Stato membro dell'area Schengen, purché in possesso di un documento di viaggio valido.
Taiwan	No (V14)	Sì	V14 Il visto è obbligatorio: – per i titolari di un passaporto che non contiene alcun numero identificativo personale (vedi V); – per esercitare un'attività lucrativa (anche se dura meno di 8 giorni nel corso dell'anno civile). V Sono esclusi dall'obbligo di visto i cittadini di altri Stati con un titolo di soggiorno permanente in corso di validità di uno Stato membro dell'area Schengen unito a un documento riconosciuto.
Ucraina	– Sì (V) – (M: D, S)	– Sì (F: D, S, SP)	M: D, S Sono esclusi dall'obbligo di visto i titolari di passaporti diplomatici e di servizio (Service Passport) per i seguenti scopi: missione ufficiale e altri motivi di viaggio senza attività lucrativa. F: D, S, SP Sono esclusi dall'obbligo di visto i titolari di passaporti diplomatici, di servizio (Service Passport) o speciali, che viaggiano al fine di occupare una posizione in Svizzera.

Fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), 2014

«Il tipo di visto e la documentazione richiesta dipendono dallo scopo del soggiorno.»

6.1.2 Procedura in caso di obbligo di visto

1. Le persone con obbligo di visto presentano la domanda di visto presso la rappresentanza svizzera competente per il loro domicilio all'estero. Alla domanda devono essere allegati il documento di viaggio e, all'occorrenza, ulteriori documenti attestanti lo scopo del viaggio. Nelle homepage delle rappresentanze sono disponibili informazioni dettagliate circa i documenti richiesti e i relativi moduli per presentare domanda. Tutti i documenti, le lettere o i certificati redatti in una lingua diversa dal tedesco, francese, italiano o inglese devono essere tradotti prima di essere presentati.
2. Se la rappresentanza all'estero esige una dichiarazione di garanzia, il visitatore straniero compila il relativo modulo e lo sottopone al garante.
3. Il garante compila e firma il modulo e lo invia alle competenti autorità cantonali o comunali unitamente alla documentazione necessaria.
4. La dichiarazione di garanzia viene controllata dalle competenti autorità cantonali o comunali e inserita nel sistema di informazione centrale sulla migrazione.
5. Il risultato dei controlli viene comunicato senza indugio alla rappresentanza all'estero, che decide in merito al rilascio del visto.

Se il visto viene negato, si può richiedere, dietro pagamento, una disposizione presso l'Ufficio federale della migrazione e impugnarla entro trenta giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale di Berna.

www.bfm.admin.ch > Temi > Entrata

Modulo di domanda di visto

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, cinese, arabo, turco, serbo, albanese, indonesiano

Tipi di permesso

(FIG. 22)

Permesso B Permesso di dimora	Per dimoranti (stranieri che soggiornano a lungo in Svizzera per un determinato scopo con o senza attività lucrativa).
Permesso C Permesso di domicilio	Per domiciliati (stranieri cui, dopo un soggiorno di cinque o dieci anni in Svizzera, è stato rilasciato il permesso di domicilio; il diritto di soggiorno è illimitato).
Permesso Ci Permesso di dimora con attività lucrativa	Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali per i coniugi che esercitano un'attività lucrativa e i figli di familiari di rappresentanze estere oppure organizzazioni intergovernative (IO).
Permesso G Per frontalieri	Per frontalieri (stranieri domiciliati oltreconfine che lavorano nella vicina area di confine svizzera).
Permesso L Per dimoranti temporanei	Per l'esercizio di un'attività lucrativa a breve termine e per altri soggiorni temporanei.
Permesso F Per persone ammesse provvisoriamente	Per stranieri accolti temporaneamente. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una disposizione dell'Ufficio federale della migrazione.
Permesso N (Per richiedenti l'asilo)	Per richiedenti l'asilo. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione.
Permesso S (Per persone bisognose di protezione)	Per persone bisognose di protezione. Questo permesso viene rilasciato dalle autorità cantonali sulla base di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione.

Fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), 2014

6.2 SOGGIORNO E DOMICILIO

I permessi di soggiorno e domicilio sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Per i soggiorni fino a tre mesi non è necessario un permesso, per ogni altro tipo di soggiorno invece sì. Con alcuni tipi di permesso è possibile esercitare un lavoro («attività lucrativa»). Agli stranieri che soggiornano in Svizzera viene assegnato un libretto per stranieri in cui è indicato il tipo di permesso rilasciato (cfr. fig. 22).

www.bfm.admin.ch > L'UFM > Contatto

Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.ch.ch > Stranieri in Svizzera

Informazioni per gli stranieri in Svizzera
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.bfm.admin.ch > Temi > Soggiorno

Panoramica sul soggiorno in Svizzera
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.2.1 Ricongiungimento familiare

Ai cittadini svizzeri e ai cittadini dei Paesi membri di UE/AELS in possesso di un permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno di breve durata è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla nazionalità. Sono classificati come familiari:

- coniugi e figli di età inferiore ai 21 anni o aventi diritto al mantenimento;
- genitori e suoceri, per i quali viene garantito il mantenimento.

Agli studenti è consentito effettuare il ricongiungimento familiare esclusivamente con i propri coniugi e figli aventi diritto al mantenimento.

I cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) hanno il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare per i propri figli e il proprio coniuge. Coloro che sono in possesso di permesso di dimora (permesso B) non hanno tale diritto legale. Le autorità cantonali per l'immigrazione possono tuttavia consentire il trasferimento, nel caso in cui i cittadini di Paesi terzi siano in grado di dimostrare di avere un alloggio sufficiente, un reddito adeguato e un luogo di residenza definito (per il quale non siano insorti contenziosi). I coniugi e i figli di cittadini svizzeri e di persone in possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio possono svolgere un'attività professionale autonoma o un lavoro dipendente in tutto il territorio svizzero.

www.ch.ch > Stranieri in Svizzera
Ricongiungimento familiare da Paesi terzi
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.ejpd.admin.ch > Temi > Migrazione >
Attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

«I permessi di soggiorno e domicilio sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.»

6.3 SOGGIORNO SENZA ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

6.3.1 Soggiorni fino a tre mesi

Dal 12 dicembre 2008, la Svizzera è membro associato dell'accordo di Schengen e fa quindi parte dell'area Schengen. Per l'ingresso e un soggiorno fino a tre mesi che non richiede il visto si applicano pertanto le disposizioni dell'accordo di Schengen.

In linea di principio è consentito soggiornare fino a tre mesi in Svizzera senza il permesso per stranieri se non si esercita un'attività lucrativa (ad es. per visita, turismo). Per i cittadini di determinati Paesi è comunque necessario il visto. Gli stranieri possono soggiornare in Svizzera al massimo tre mesi su sei a valere dal primo ingresso. Le persone con obbligo di visto sono tenute a rispettare la durata di soggiorno registrata nel visto.

Per entrare in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità e riconosciuto dalla Svizzera. Per le persone con obbligo di visto, la Svizzera rilascia, per un soggiorno fino a tre mesi, un visto Schengen che di norma è valido per l'intera area Schengen.

6.3.2 Soggiorni di durata maggiore

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi occorre un permesso anche per chi non esercita un'attività lucrativa (pensionati, studenti, persone in cerca di lavoro e altri). Il permesso è rilasciato dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all'anno), permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo indeterminato).

I cittadini degli Stati non UE/AELS sono tenuti a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso la rappresentanza svizzera competente contestualmente alla richiesta di visto) prima dell'ingresso in Svizzera. A seconda dello scopo del viaggio (studenti, pensionati, scopi medici ecc.), sono richiesti diversi documenti. Se sono soddisfatti i requisiti per un soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno breve (permesso L) per una durata inferiore all'anno, o un permesso di dimora (permesso B), valido per un anno, se il soggiorno dura più di un anno. Dopo l'ingresso occorre denunciare la propria presenza presso il comune di domicilio competente.

Nel quadro dell'accordo di libera circolazione delle persone, la Svizzera assicura diritto di soggiorno a quanti non esercitano un'attività lucrativa ma sono cittadini di Stati membri dell'UE/AELS. Il permesso di soggiorno deve essere presentato dopo l'arrivo nel comune di domicilio al momento della relativa dichiarazione e viene approvato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono disporre di sufficienti mezzi finanziari affinché non debbano richiedere assistenza ed essere a carico dello Stato di accoglienza;
- devono essere in possesso di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (compreso l'infortunio).

Il permesso di soggiorno UE/AELS vale cinque anni per tutta la Svizzera e viene prorogato automaticamente dalle autorità competenti se le condizioni summenzionate continuano a essere soddisfatte. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa hanno il diritto di portare con sé i loro familiari se dispongono di sufficienti mezzi finanziari per il loro sostentamento.

6.3.3 Caso speciale: studenti

La procedura illustrata al punto 6.3.2 vale anche per gli studenti. Per gli studenti si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Per soggiorni superiori a tre mesi, scolari e studenti cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, di Stati Uniti, Canada, Australia o Nuova Zelanda devono solo dimostrare in generale (presso la rappresentanza svizzera competente o il comune di domicilio al momento della registrazione) che durante il loro soggiorno non saranno a carico della sicurezza sociale. Devono inoltre attestare di essere iscritti a un istituto riconosciuto in Svizzera e di potervi frequentare una formazione generale o in preparazione all'esercizio di una professione. Se questi requisiti sono soddisfatti, agli scolari e studenti viene rilasciato un permesso di soggiorno per la durata della formazione o per la durata di un anno, se la formazione supera un anno. Tale permesso viene prorogato sino alla regolare conclusione della formazione se continuano a essere soddisfatti i requisiti necessari per il rilascio del permesso.

Gli studenti che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, di Stati Uniti, Canada, Australia o Nuova Zelanda, devono allegare alla loro domanda di ingresso da presentare alla rappresentanza svizzera competente, anche la seguente documentazione:

- conferma della scuola che il richiedente è effettivamente atteso;
- attestato di pagamento delle tasse scolastiche;
- certificazione della disponibilità di sufficienti mezzi finanziari per le spese di sostentamento per la durata della scuola;
- diplomi/attestati scolastici;
- impegno scritto a ripartire dalla Svizzera;
- foglio aggiuntivo concernente le conoscenze linguistiche. Le conoscenze linguistiche sono verificate in occasione di una breve intervista presso la rappresentanza.

La rappresentanza svizzera inoltra la domanda d'ingresso insieme alla documentazione e a una valutazione delle conoscenze linguistiche del richiedente all'autorità cantonale competente in materia di migrazione che deciderà in merito.

6.4 SOGGIORNO CON ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA

Chi lavora o si trattiene in Svizzera per più di tre mesi, deve essere in possesso di un permesso dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione. Si distingue tra permesso di soggiorno breve (inferiore all'anno), permesso di soggiorno (a tempo determinato) e permesso di domicilio (a tempo indeterminato).

La richiesta di permesso di lavoro deve essere effettuata dal datore di lavoro in Svizzera presso l'autorità cantonale competente in materia di migrazione.

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali (accordo bilaterale concernente la libera circolazione delle persone e revisione della convenzione istitutiva dell'AELS), per i cittadini dei 25 Stati dell'UE/AELS si applicano disposizioni diverse da quelle che valgono per le persone di altri Stati. I cittadini dei 25 Stati dell'UE/AELS sono equiparati ai lavoratori svizzeri. Per gli Stati terzi, la Croazia, e fino al 31 maggio 2016 anche per la Romania e la Bulgaria, si applicano limitazioni d'accesso e diritti di precedenza agli svizzeri. Il soggiorno di persone straniere richiedenti asilo si determina in base alle disposizioni della legge sull'asilo.

La decisione relativa al soggiorno e al domicilio di stranieri compete ai cantoni. La Confederazione dispone tuttavia di un diritto di veto. Le autorità di migrazione cantonali sono competenti per il controllo degli stranieri. Gli stranieri devono inoltre dichiarare la loro presenza entro otto giorni presso il controllo degli abitanti del comune di domicilio.

In vista dell'insediamento in Svizzera si consiglia, ove possibile, di raggruppare e concordare le diverse richieste nell'ambito di «soluzioni a pacchetto». È possibile ottenere informazioni sulla procedura da seguire e sulle scadenze presso gli uffici cantonali di promozione economica.

6.4.1 Riconoscimento delle qualifiche professionali

Alcune professioni, in particolare nel settore sanitario, dell'insegnamento, nelle professioni tecniche e nel campo dell'amministrazione della giustizia, hanno alcune regole predefinite. In tali casi è necessario essere in possesso di una qualifica, di un certificato o di un certificato di competenza. Le qualifiche straniere devono essere riconosciute dalle autorità responsabili. A seconda della professione, possono essere responsabili del riconoscimento autorità diverse, anche se di norma le autorità che regolano l'istruzione sono responsabili anche del riconoscimento delle qualifiche estere.

Nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera lavora a stretto contatto con l'UE e partecipa al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche. Anche i cittadini di Paesi terzi hanno l'opportunità di vedere riconosciute le loro qualifiche in Svizzera.

www.sbf.admin.ch > Temi
Professioni regolamentate/Riconoscimento dei diplomi esteri
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.crus.ch > Riconoscimento / Swiss ENIC > Professioni regolamentate
Professioni regolamentate/Riconoscimento dei diplomi esteri
Lingue: tedesco, inglese, francese

Permessi di lavoro e di soggiorno: regolamenti e procedure

(FIG. 23)

REGIME PER I CITTADINI UE/AELS		REGIME VALIDO PER I CITTADINI DI STATI NON UE/AELS
EUROPA DEI VENTICINQUE	EUROPA DEI DUE: ROMANIA E BULGARIA	
<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diritto al rilascio purché si possa dimostrare in Svizzera un rapporto di lavoro compreso fra tre mesi e un anno (per rapporti di lavoro inferiori ai tre mesi nell'anno civile: solo procedura di comunicazione) – Ricongiungimento familiare possibile 	<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diritto al rilascio nella misura in cui si riesca a dimostrare un rapporto di lavoro che duri fino a un massimo di un anno. Rinnovo dopo un anno in caso di occupazione sicura, fatto salvo il contingente – Contingente di permessi annuo: 9'090 (2014/2015) e 11'664 (2015/2016) – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile 	<p>Permesso di soggiorno di breve durata (Permesso L)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per le posizioni chiave (costituzione di una ditta, inserimento di nuovo personale, specialisti di aziende internazionali): 12 mesi, prorogabile a 24 mesi – Ricongiungimento familiare possibile – Contingente annuo di 5'000 permessi – Tirocinanti (in formazione): validità 12-18 mesi, non è previsto il ricongiungimento familiare
<p>Permesso per frontalieri (Permesso G-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mobilità geografica senza limiti – Obbligo settimanale di ritorno presso il domicilio principale nello Stato UE/AELS – Possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma – Durata di validità conforme al contratto di lavoro, ma al massimo cinque anni, prorogabile in seguito 	<p>Permesso per frontalieri (Permesso G-UE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mobilità geografica all'interno di tutte le zone di confine della Svizzera – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Per il resto come l'Europa dei Venticinque 	<p>Permesso per frontalieri (Permesso G)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valido dodici mesi per la zona frontiera del cantone che ha rilasciato il permesso e da rinnovare ogni anno. – Domicilio con permesso di soggiorno permanente da almeno sei mesi nella zona di confine di un Paese confinante con la Svizzera – Rientro settimanale a questo domicilio – Possibilità di cambiare posto di lavoro o mestiere con permesso
<p>Permesso di dimora (Permesso B-CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Validità cinque anni dietro presentazione di un attestato di lavoro con durata di un anno o più o a tempo indeterminato – Soggiorno annuale legato a uno scopo con centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera – Ricongiungimento familiare possibile – Autorizzazione a perseguire un'attività lavorativa autonoma 	<p>Permesso di dimora (Permesso B-CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Contingente di permessi annuo: 1'046 (2014/2015) e 1'207 (2015/2016) – Per il passaggio a un'attività non autonoma occorre il permesso – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile – Per il resto come l'Europa dei Venticinque 	<p>Permesso di dimora (Permesso B)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Soggiorno annuo con attività lavorativa in Svizzera, centro della vita familiare e presa di domicilio in Svizzera – Precedenza agli svizzeri, controllo dei salari e delle condizioni di lavoro – Ricongiungimento familiare possibile – Il rinnovo annuo del permesso è una formalità – Contingente annuo di 3'500 permessi
<p>Permesso di domicilio (Permesso C-CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Viene rilasciato in Svizzera sulla base di accordi relativi alla dimora o per motivi di reciprocità dopo un soggiorno di cinque anni in Svizzera – Titolari sostanzialmente equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro 	<p>Permesso di domicilio (Permesso C-CE/AELS)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Come l'Europa dei Venticinque 	<p>Permesso di domicilio (Permesso C)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Può essere richiesto di norma dopo 10 anni (cittadini USA: 5 anni) di soggiorno ininterrotto in Svizzera – Il titolare non è più soggetto ad alcuna limitazione legata al diritto del mercato del lavoro. Autorizzazione a perseguire un'attività autonoma

Fonte: Ufficio federale della migrazione (UFM), 2014

6.4.2 Cittadini dell'UE/AELS: soggiornare e lavorare in Svizzera

Grazie alla libera circolazione delle persone, i cittadini degli Stati UE/AELS sono ora equiparati agli svizzeri sul mercato del lavoro. Le persone alla ricerca di un lavoro possono soggiornare in Svizzera per tre mesi senza permesso. Per i membri dell'Europa dei Venticinque vige già la piena libertà di circolazione delle persone, mentre i cittadini della Romania e della Bulgaria sono ancora soggetti a limitazioni (precedenza agli svizzeri, controlli, contingenti) fino al periodo transitorio che scadrà il 31 maggio 2016 e all'occorrenza potrebbe essere ulteriormente prolungato. Anche per la Croazia è in vigore un contingente. Tuttavia in seguito all'iniziativa popolare contro l'immigrazione di massa i colloqui per l'attuazione dell'accordo di libera circolazione delle persone con la Croazia sono stati per il momento sospesi.

Chi beneficia della libera circolazione delle persone (attualmente i primi 25 Stati dell'UE), non è tenuto a essere in possesso di un permesso di lavoro, ma deve tuttora richiedere un permesso di soggiorno, che viene rilasciato dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione dietro presentazione del contratto/attestato di lavoro. Per un soggiorno inferiore a 90 giorni non occorre alcun permesso. Sussiste tuttavia un obbligo di registrazione. Le persone che vengono a lavorare in Svizzera per un periodo inferiore ai 90 giorni per ogni anno civile o che forniscono una prestazione di servizio pur avendo la loro sede sociale in un Paese dello spazio UE/AELS, non hanno bisogno di un permesso. È sufficiente che dichiarino la loro attività alle autorità. La registrazione può essere fatta via Internet. Rappresentano un'eccezione i fornitori della Romania e della Bulgaria dei settori edilizia, giardinaggio, pulizia e sorveglianza/sicurezza, che devono essere in possesso del permesso.

La libera circolazione delle persone è accompagnata da una serie di misure contro il dumping salariale e sociale, dal mutuo riconoscimento dei diplomi professionali e da misure di coordinamento della sicurezza sociale. Questo dispositivo facilita l'assunzione dei lavoratori dell'UE/AELS e l'accesso a istituti di formazione di questi Stati. Il suo scopo è quello di accrescere l'efficacia del mercato del lavoro e la disponibilità di personale altamente qualificato.

Ulteriori informazioni sulla libera circolazione delle persone sono disponibili al capitolo 4.2.

www.bfm.admin.ch > Temi
Libera circolazione delle persone in Svizzera – UE/AELS
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.europa.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni
Opuscolo «Cittadine e cittadini dell'UE in Svizzera»
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.4.3 Cittadini non UE/AELS: soggiornare e lavorare in Svizzera

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE/AELS devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di soggiorno. I titolari di un permesso di soggiorno permanente possono cambiare posto di lavoro e professione nonché esercitare un'attività lavorativa autonoma in tutto il Paese senza particolari permessi. In casi specifici, anche i titolari di un permesso di breve durata possono lavorare per un datore di lavoro in un altro cantone.

La precedenza è data a lavoratori altamente qualificati e specializzati nonché a imprenditori e dirigenti, scienziati e figure culturali riconosciute, dipendenti di gruppi internazionali e persone chiave con relazioni d'affari internazionali. Con queste misure si intende promuovere lo scambio economico, scientifico e culturale e sostenere il trasferimento di responsabili decisionali e specialisti di imprese internazionali. In particolare gli scienziati qualificati devono poter continuare a lavorare in Svizzera al termine dei loro studi. È infine nell'interesse dell'economia svizzera che gli stranieri impiegati in Svizzera anche solo per un periodo limitato possano portare con sé le rispettive famiglie e che i partner o i figli dei titolari di un permesso permanente possano essere assunti o esercitare un'attività lavorativa autonoma in Svizzera.

Ecco le principali regole:

- Permesso di dimora B: di norma è limitato a un anno. È possibile cambiare posto di lavoro e cantone con relativo permesso, imposta alla fonte, contingenti (alcune eccezioni: es. i coniugi di cittadini svizzeri sono equiparati agli svizzeri).
- Permesso di domicilio C: equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda il mercato del lavoro, nessuna imposta alla fonte.
- Permesso per frontalieri: possibile cambiare posto di lavoro con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone, imposta alla fonte.
- Permesso di soggiorno di breve durata L: non è possibile cambiare posto di lavoro e cantone, imposta alla fonte.
- Permesso per tirocinanti: 18 mesi al massimo, solo per soggiorni di perfezionamento di giovani professionisti.
- Richiedenti l'asilo: permesso di lavoro un mese dopo la presentazione della domanda di asilo. Possibile cambiare posto di lavoro con relativo permesso, non è possibile cambiare cantone. Imposta alla fonte e 10 % del salario vengono trattenuti a titolo di garanzia.
- Trasferimento di quadri: dirigenti indispensabili possono soggiornare per tre anni in Svizzera in conformità al General Agreement on Trade in Services (Gats). Il permesso può essere prolungato di un anno.

Al datore di lavoro compete un obbligo di controllo e diligenza e pertanto deve provvedere affinché un collaboratore straniero disponga dell'autorizzazione a entrare in servizio. Per ottenere un permesso d'ingresso, il datore di lavoro deve dimostrare che non è stato possibile trovare in Svizzera un lavoratore idoneo né garantire entro tempi brevi la formazione adeguata di un collaboratore.

www.bfm.admin.ch > Temi > Lavoro / Permessi di lavoro
Esercizio di attività lucrativa da parte di cittadini non UE/AELS
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.4.4 Tirocinanti/Praticanti

La Svizzera ha siglato accordi sullo scambio di praticanti (tirocinanti ecc.) con numerosi Stati. Questi accordi consentono di accedere più facilmente a un permesso di soggiorno e di lavoro a tempo determinato. I praticanti di Paesi con cui non vi è un accordo speciale devono presentare domanda per il permesso di soggiorno e di lavoro seguendo l'iter normale.

Sono ammessi come tirocinanti le persone che possono dimostrare di avere conseguito una formazione professionale o un diploma. Il limite di età è fissato a 35 anni (eccezioni: Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Russia e Ungheria: 30 anni). L'assunzione (al massimo 18 mesi) deve avvenire per il mestiere imparato o nell'area di studio/addestramento. Nel caso del Canada sono ammessi anche studenti che desiderano compiere un soggiorno di lavoro come parte integrante del loro percorso di studi, mentre nel caso del Giappone sono accettati solo i laureati. Per i tirocinanti è previsto un numero massimo e non si applicano le disposizioni relative al trattamento preferenziale nei confronti dei lavoratori svizzeri. Il ricongiungimento familiare non è contemplato.

In seguito alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, i cittadini dei 25 Paesi dell'UE e degli Stati dell'AELS non hanno più bisogno di un permesso di lavoro formale o per tirocinanti. Chiunque risieda in Svizzera per più di quattro mesi deve registrarsi ufficialmente presso le autorità cantonali del mercato del lavoro.

www.swissemigration.ch mette a disposizione una guida per tirocinanti stranieri e potenziali datori di lavoro, indirizzi, un contratto di lavoro standard e il modulo per presentare domanda.

www.bfm.admin.ch > Temi > Lavoro/Permessi di lavoro > **Giovani professionisti (tirocinanti)**
Guida per i tirocinanti stranieri e i datori di lavoro svizzeri
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

6.5 NATURALIZZAZIONE

Il processo di naturalizzazione si compie in tre stadi. Si può richiedere la cittadinanza svizzera presso il comune e il cantone. Questi prevedono requisiti da soddisfare per la naturalizzazione in aggiunta a quelli contemplati dalla Confederazione (cfr. sotto).

Per ottenere la naturalizzazione occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- dodici anni di residenza in Svizzera (gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno di vita valgono il doppio);
- integrazione nella realtà svizzera;
- familiarità con lo stile di vita, usi e costumi svizzeri;
- rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero;
- garanzia che non viene messa a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

I coniugi stranieri di cittadini svizzeri (naturalizzazione agevolata dopo cinque anni di domicilio in Svizzera e dopo tre anni di matrimonio) e i figli di un genitore svizzero che non sono ancora in possesso della cittadinanza svizzera usufruiscono di una procedura di naturalizzazione agevolata.

www.bfm.admin.ch > Temi
Cittadinanza svizzera / Naturalizzazione
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano

www.ch.ch > **Stranieri in Svizzera**
Informazioni relative alla naturalizzazione
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano